



**Area: Funzioni Generali**  
**Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale**  
**C.d.R.: Ambiente**  
**Servizio: Amministrativo Ecologia**  
**Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti**  
**Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti**

**N.Reg. 177 del 04/07/2025**

**Treviso, 04/07/2025**

**Oggetto: DITTA PREZERO POLYMERS ITALY SPA (P.IVA 03829260268) - FONTE, VIA DELL'ARTIGIANATO, N. 3 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI, PASSAGGIO DA PROCEDURA SEMPLIFICATA ARTT. 214 - 216 A PROCEDURA ORDINARIA ART. 208 DEL DLGS N. 152/2006 CON MODIFICHE - DLGS N. 152/2006, PTA/2009, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985. .**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Treviso con provvedimento n. 173 del 13/07/2023 e rilasciata dal Comune di Fonte in data 17/07/2023 alla ditta PREZERO POLYMERS ITALY Spa (P.IVA 03829260268), sede legale ed operativa in comune di Fonte, via dell'Artigianato n. 3, relativamente a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del DLgs n. 152/2006, Parte Quinta;
- attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del DLgs n. 152/2006;
- impatto acustico, Legge n. 447/1995;
- autorizzazione allo scarico ai sensi del DLgs n. 152/2006, Parte Terza, sezione II, titolo IV, capo II:
  - delle acque reflue industriali provenienti dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento, con recapito nel canale Riazzolo (scarico NR1);
  - delle acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dall'impianto di depurazione annesso alle aree scoperte pavimentate e a parte delle aree coperte riguardanti i tetti della porzione di stabilimento esistente, con recapito nel canale Riazzolo (scarico NR2), per l'impianto catastalmente ricadente nel Foglio 12, Mappali 46 - 432 - 600 - 598 - 587 - 586;

PRESO ATTO della nota del 23/08/2023, assunta al prot. n. 50254, con cui la Ditta ha comunicato che, a seguito dell'incidente avvenuto in data 08/08/2023 durante l'esecuzione dei lavori di demolizione





della pavimentazione e rifacimento del cassonetto stradale, si è reso necessario sostituire interamente le vasche di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, con delle vasche identiche a quelle approvate dalla scrivente Amministrazione;

RITENUTO che la modifica non sia sostanziale ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006, in quanto non viene apportata alcuna modifica alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento già autorizzati;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di aggiornamento dell'AUA n. 173/2023:

- prot. n. 73248 del 31/12/2024, aggiornamento del layout dell'attività di recupero rifiuti;
- prot. n. 16980 del 26/03/2025, sostituzione della planimetria impiantistica;

ATTESO che in data 29/04/2024 la ditta PREZERO POLYMERS ITALY Spa ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), assunta al prot. nn. 23847, 23848, 23853, 23854, 23857 e 23858, ai sensi dell'art. 19 del DLgs n. 152/2006 per un progetto di modifica comprensivo di interventi al sistema di depurazione delle acque, aumento dei punti di emissione, ampliamento e riorganizzazione dell'attività di recupero rifiuti, con contestuale passaggio da procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 ad autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006;

RICHIAMATO il DDP n. 314 del 01/10/2024, con cui il progetto di modifica di cui sopra è stato escluso dalla procedura di VIA, con la raccomandazione riportata nel parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di VIA del 19/09/2024, allegato al provvedimento medesimo quale parte integrante;

VISTA l'istanza pervenuta dalla Ditta in data 24/10/2024, con allegati i relativi documenti assunti al prot. nn. 60076, 60077, 60078, 60079, 60080, 60083, 60084, 60086, 60087, 60089, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi art. 208 del DLgs n. 152/2006 per il progetto di cui sopra, già escluso dalla procedura di VIA;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta:

- in data 20/12/2024, assunta al prot. nn. 72151, 72154, 72156, 72157, 72159, 72160 a completamento formale di quanto già trasmesso con l'istanza del 24/10/2024;
- in data 14/04/2025, assunta al prot. nn. 20808, 20809, 20810, 20812, 20813, 21139, in risposta alle richieste emerse nel corso della prima riunione dell'apposita conferenza dei servizi, tenutasi in data 22/01/2025;

RILEVATO che la modifica proposta, tra l'altro, prevede:

- l'estensione della superficie pavimentata nel lotto Ovest, impermeabilizzando una superficie posta a Sud del lotto medesimo;





- l'adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento lungo il piazzale Ovest e Sud-Ovest, con inserimento di nuovi sistemi di trattamento del refluo;
- l'ampliamento della rete collettata all'impianto di depurazione a servizio del lotto Est, a seguito dell'annessione del piazzale destinato a officina, deposito attrezzature ed erogazione carburanti a uso privato;

CONSIDERATO che nelle aree scoperte pavimentate del lotto Ovest non saranno svolte lavorazioni, né deposito di rifiuti, ma solo deposito di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto EoW/sottoprodotto in big-bags muniti di cappuccio;

RITENUTO, dalla suddetta documentazione, che per tali superfici la Ditta non sia soggetta alle prescrizioni dell'art. 39, comma 1 e 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche non necessiti di alcun trattamento né di rilascio di alcuna autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico;

PRESO ATTO che l'impianto di depurazione a servizio delle aree scoperte pavimentate e parte di quelle coperte del lotto est, è in grado di trattare tutto l'apporto delle acque meteoriche ivi cadenti anche a seguito dell'annessione del locale adibito ad officina e attiguo piazzale;

RITENUTO, altresì, che la Ditta, al fine di mantenere in efficienza i sistemi di depurazione e di smaltimento al suolo delle acque meteoriche, debba dotarsi di manufatti di grigliatura fine, da porsi immediatamente a monte degli impianti stessi o del pozzetto scolmatore;

RILEVATO, inoltre, che la Ditta intende sostituire il macchinario utilizzato per il raffreddamento delle fasi di estrusione, con rilocalizzazione dello stesso, e inserire in abbinamento a questo una torre evaporativa;

PRESO ATTO che lo spurgo della torre evaporativa viene gestito come rifiuto e che la quantità delle acque di raffreddamento scaricate nel canale Riazzolo (punto di scarico NR1) rimane invariata;

RILEVATO che il sistema per la raccolta e il trattamento delle acque reflue industriali provenienti dalla linea di lavaggio rifiuti continua a operare a circuito chiuso senza dar luogo a scarichi diretti in corpi recettori;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dal suddetto sistema potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione, da rilasciarsi su istanza della Ditta;

CONSIDERATE le seguenti autorizzazioni idrauliche:





- allo scarico di acque di raffreddamento dei macchinari di estrusione nel torrente Riazzolo (ramo 1), rilasciata alla ditta Prezero Polymers Immobiliare Srl, proprietaria del sito, dal Consorzio di Bonifica Piave con prot. n. 94 del 03/01/2023;

- allo scarico di acque meteoriche provenienti da coperture e piazzali pavimentati del lotto Est nel Torrente Riazzolo (Ramo 1), rilasciata alla Ditta Prezero Polymers Immobiliare Srl, proprietaria del sito, dal Consorzio di Bonifica Piave con prot. n. 96 del 03/01/2023 e confermato con prot. n. 2637 del 30/01/2025;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti nel corso del procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione all'istanza della Ditta di passaggio alla procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e di autorizzazione alle modifiche progettuali richieste:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, pervenuto in data 12/06/2025, assunto al prot. n. 32533, favorevole;
- ARPAV - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti prot. n. 47947 del 28/05/2025, pervenuto in data 28/05/2025, assunto al prot. n. 29614, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006 per rifiuti di materiale plastico, favorevole con richiesta alla Ditta di aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in coerenza con le prescrizioni ivi contenute;
- Consorzio di Bonifica Piave, pervenuto in data 31/01/2025, assunto al prot. n. 5207, con il quale sono richiamati i seguenti pareri già rilasciati dal Consorzio alla ditta Prezero Polimers Italy Spa, prot. n. 0000096 del 03/01/2023 e prot. n. 0021600 del 07/08/2023, favorevoli con prescrizioni, per quanto di competenza in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 18/06/2025, assunta al prot. n. 33544, riguardante il Piano di Gestione Operativa aggiornato secondo i contenuti del parere ARPAV del 28/05/2025;

VISTE le istruttorie condotte in data 30/06/2025 dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA e Gestione delle Acque;

PRESO ATTO dell'esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria svolta in data 01/07/2025, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Ditta, della Provincia di Treviso, dell'ARPAV per supporto istruttorio, dell'ULSS 2 e conclusasi con assenso espresso all'unanimità degli Enti competenti ai sensi dell'art. 208, comma 3 del DLgs n. 152/2006, per la realizzazione del progetto di modifica richiesto dalla Ditta e passaggio dalla procedura semplificata per il recupero dei rifiuti all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006, con le prescrizioni stabilite in esito





all'esame istruttorio illustrato nel corso della medesima conferenza, risultanti dal relativo verbale posto agli atti della scrivente Amministrazione;

PRESO ATTO che il Comune di Fonte non ha partecipato alla suddetta conferenza e pertanto si considera acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L n. 241/90;

VISTA la seguente documentazione pervenuta dalla Ditta in data 02/07/2025, assunta al prot n. 36168, in esito alle decisioni della sopra citata conferenza di servizi decisoria del 01/07/2025:

- planimetria denominata "Tavola n. 5 - Gestione rifiuti" rev. 3" datata 01/07/2025;
- cronoprogramma dei lavori di modifica, suddivisi, come stabilito in conferenza, in due fasi temporali successive (FASE 1 e FASE 2);
- titolo di disponibilità dell'immobile censito catastalmente al foglio n. 12 mappale 322 p oggetto di ampliamento dell'impianto;

VISTO il parere ARPAV - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti prot. n. 59349 del 03/07/2025, con il quale, in esito alle decisioni della conferenza dei servizi del 01/07/2025, l'Agenzia regionale ha rettificato il parere per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006 reso in data 28/05/2025, prot. 47947;

RITENUTO di autorizzare il progetto di modifica in argomento e di autorizzare l'esercizio dell'impianto, secondo le prescrizioni stabilite nella conferenza di servizi svolta in data 01/07/2025;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito in conformità:

- all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 173 del 13/07/2023, come aggiornata con i provvedimenti prot. n. 73248 del 31/12/2024 e prot. n. 16980 del 26/03/2025, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie stabilite nel presente decreto;

- al presente decreto a partire dalla data di sottoscrizione per accettazione delle relative garanzie finanziarie;

RITENUTO, alla data di sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle relative garanzie finanziarie, di revocare l'AUA soprarichiamata, fatta salva la validità della documentazione gestionale e progettuale ivi approvata non in contrasto con il presente provvedimento;

DATO ATTO che, per il progetto di modifica esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio, che resta, pertanto, di competenza comunale;

RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e che il presente provvedimento non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;





DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 6256400002 e successive appendici, rilasciata da HDI Assicurazioni Spa, con importo pari a Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) con data di scadenza 08/02/2029 e termine per escutere 08/02/2031, ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. DE00046142LI22A emessa da AXA, con un massimale assicurato di Euro 3.000.000,00/Euro (tremilioni/00), con opzione di tacito rinnovo;

PRESO ATTO che la Ditta ha vigente la certificazione UNI EN ISO 14001;

RITENUTO di chiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01231190431552 del 17/09/2024;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR 3/2000;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTO il DLgs n. 81/2008;

VISTA la LR 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e smi e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

**DECRETA**

**ART. 1** - La ditta PREZERO POLYMERS ITALY Spa (P.IVA 03829260268), con sede legale e operativa in via dell'Artigianato n. 3 in comune di Fonte (TV), è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla realizzazione del progetto di modifica e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via dell'Artigianato n. 3 in comune di Fonte, insistente su un'area catastalmente identificata al foglio Foglio 12, Mappali 46 - 322 p - 432 - 586 - 587 - 598 - 600, secondo i documenti pervenuti in data 24/10/2024, assunti al prot. nn. 60076, 60077, 60078, 60079, 60080, 60083, 60084, 60086, 60087, 60089, integrati e modificati con i documenti pervenuti in data 20/12/2024, assunti al prot. nn. 72151, 72154, 72156, 72157, 72159, 72160, pervenuti in data 14/04/2025, assunti al prot. nn. 20808, 20809, 20810, 20812, 20813, 21139, pervenuti in data 18/06/2025, assunti al prot. n. 33544 e pervenuti in data 02/07/2025, assunti al prot. n. 36168.





La Ditta è autorizzata a realizzare il progetto di modifica in due fasi denominate nel presente provvedimento FASE 1 e FASE 2, secondo il cronoprogramma pervenuto in data 02/07/2025, assunto al prot n. 36168.

La presente autorizzazione ha validità fino al **04/07/2035**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

**ART. 2** - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alla realizzazione del progetto di modifica richiesto dalla Ditta secondo la documentazione elencata all'art. 1, esclusi i titoli edilizi eventualmente necessari, che la Ditta ha l'obbligo di acquisire dal Comune di Fonte;
- b) autorizzazione all'esercizio secondo quanto disposto dall'art. 6, con quantitativi, prescrizioni e configurazione impiantistica stabiliti nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, con esclusione delle modifiche progettuali e relativi limiti e prescrizioni previsti per la FASE 2, a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di cui al successivo art. 12; fino a quest'ultima data, la Ditta opera secondo l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 173 del 13/07/2023, come aggiornata con i provvedimenti prot. n. 73248 del 31/12/2024 e prot. n. 16980 del 26/03/2025;
- c) autorizzazione all'esercizio, a conclusione di tutti i lavori autorizzati con il presente provvedimento (FASE 1 e FASE 2), con configurazione impiantistica, quantitativi e prescrizioni stabilite nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di avvio dell'esercizio dell'impianto di cui all'art. 9;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- e) autorizzazione allo scarico ai sensi del D Lgs 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II:
  - delle acque reflue industriali provenienti dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento, con recapito nel canale Riazolo (scarico NR1);
  - delle acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dall'impianto di depurazione annesso alle aree scoperte pavimentate dei piazzali adibiti al deposito dei rifiuti, carico e scarico, parcheggio e viabilità, e parte delle coperture dello stabilimento lotto est, con recapito nel canale Riazolo (scarico NR2), alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento.





**ART 3** - L'attivazione dello scarico del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali provenienti dalla linea di lavaggio rifiuti potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione da rilasciarsi su istanza della Ditta.

**ART. 4** - La Ditta entro centottanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento deve trasmettere a questa Amministrazione la documentazione fotografica e il relativo elaborato grafico attestante l'installazione di manufatti di grigliatura fine, da porsi immediatamente a monte degli impianti di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento o del pozzetto scolmatore nel caso del sistema di trattamento a servizio del Lotto Est.

**ART. 5** - Ai sensi dell'art. 24 della LR n. 3/2000 la Ditta deve iniziare i lavori di modifica dell'impianto previsti per la FASE 1 entro dodici mesi dal rilascio della presente autorizzazione e deve avviarne l'esercizio dell'impianto modificato in conformità ai lavori previsti sia per la FASE 1 che per la FASE 2 entro trentasei mesi dalla medesima data, pena la decadenza automatica, salvo motivata proroga accordata su istanza della Ditta stessa.

Dell'inizio dei lavori va data comunicazione alla scrivente Provincia e al Comune.

**ART. 6** - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato come da FASE 1 deve essere preceduto, almeno quindici giorni prima, dalla trasmissione da parte della Ditta alla Provincia e ad ARPAV di una comunicazione, recante in allegato:

- la data effettiva di avvio della FASE 1, comprensiva delle modifiche gestionali, di quantitativi e di layout previste dal progetto;
- le garanzie finanziarie di cui al successivo art. 12, la cui sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia subordina l'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato secondo quanto indicato al punto precedente;
- gli estremi o copia dei titoli edilizi eventualmente necessari alla realizzazione delle modifiche;
- dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere relative alla FASE 1, in conformità al progetto approvato.

Questa dichiarazione deve specificare che l'impianto di trattamento anime e spurgo afferente al punto di emissione C8 è provvisto di una propria aspirazione localizzata. Il sistema di aspirazione deve essere collegato con modalità automatica al ciclo di trattamento del forno, ed in particolare alla fase di apertura dello sportello a fine ciclo. L'aspirazione deve garantire un'emissione di almeno 45 minuti dall'attivazione;

- dichiarazione di conformità ai sensi della vigente direttiva comunitaria macchine;





- verbale di corretta installazione, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e, qualora previsto come figura distinta, dall'installatore;
- nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- nomina del collaudatore dell'impianto, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

**ART. 7** - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto modificato secondo quanto previsto all'art. 1, FASE 1, la Ditta deve trasmettere a Provincia e Comune:

- a) il collaudo funzionale di cui all'art. 25, comma 5 della LR n. 3/2000, con i contenuti elencati al comma 8 del medesimo articolo comprensivo dei dati relativi ad almeno una serie completa di misure analitiche alle emissioni C7 e C8 da effettuarsi in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto;
- b) il Piano di gestione Operativa aggiornato secondo le risultanze emerse in Conferenza di servizi del 01/07/2025 e le prescrizioni del presente provvedimento.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

**ART. 8** - La Ditta, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data prevista per il campionamento riguardante le analisi alle emissioni di cui all'art. 7, deve comunicare strategia e modalità che saranno adottate nelle fasi di prelievo riferite al punto di emissione C8. La comunicazione deve essere trasmessa alla Provincia di Treviso ed ARPAV, Dipartimento di Treviso. Devono essere campionati almeno quegli inquinanti per cui non è previsto il prelievo in condizioni isocinetiche.

**ART. 9** - L'avvio dell'esercizio modificato come da FASE 2 deve essere preceduto, almeno quindici giorni prima, dalla trasmissione da parte della Ditta alla Provincia e ad ARPAV, di una comunicazione, recante in allegato:

- la data effettiva di avvio della FASE 2;
- dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere relative alla FASE 2 in conformità al progetto approvato;
- dichiarazione di conformità ai sensi della vigente direttiva comunitaria macchine;
- verbale di corretta installazione, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e, qualora previsto come figura distinta, dall'installatore;
- gli estremi o copia dei eventuali titoli edilizi necessari alla realizzazione delle modifiche;





- il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art. 25, della LR n. 3/2000;
- la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

**ART. 10** - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto di cui all'art. 9, la Ditta deve trasmettere a Provincia e Comune:

a) il collaudo funzionale di cui all'art. 25, comma 5 della LR n. 3/2000, con i contenuti elencati al comma 8 del medesimo articolo comprensivo dei dati relativi ad almeno una serie completa di misure analitiche alle emissioni C 9 da effettuarsi in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto;

b) i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post- operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore e avendo a riferimento i recettori indicati nello Studio previsionale di impatto acustico agli atti della scrivente Amministrazione.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

**ART. 11** - L'impianto deve essere gestito nel rispetto della documentazione progettuale e gestionale di cui all'art. 1 e del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Tecnico, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento e reflue industriali.

**ART. 12** - Per poter svolgere l'attività in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve essere in possesso delle seguenti garanzie, valide ed efficaci, secondo i requisiti e lo schema previsti dall'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV 2721/2014:

a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 1.800.000,00 (un milioneottocentomila/00), ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14.001, e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e





così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;

b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 56.736,00 (cinquantaseimilasettecentotrentasei/00), ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14.001 o appendice della polizza vigente con recepimento del presente provvedimento, adeguamento dell'importo e aggiornamento delle scadenze.

Considerata la riduzione degli importi operata in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, in assenza della stessa la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro trenta giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

**ART. 13** - A partire dalla data di sottoscrizione per accettazione delle garanzie finanziarie allegate alla comunicazione di avvio di cui all'art. 6 dell'impianto modificato come da FASE 1, è revocata l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 173 del 13/07/2023, aggiornata con provvedimenti prot. n. 73248 del 31/12/2024 e prot. n. 16980 del 26/03/2025.

**ART. 14** - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprensive anche dell'impianto di depurazione e/o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

**ART. 15** - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

**ART. 16** - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

**ART. 17** - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

**ART. 18** - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato





preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

**ART. 19** - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

**ART. 20** - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, SEZIONE D, del presente decreto.

**ART. 21** - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi con particolare riferimento alle autorizzazioni idrauliche allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

**ART. 22** - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 24/10/2024, assunti al prot. n. 60076.

**ART. 23** - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV, e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

**ART. 24** - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

**BUSONI SIMONE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

